

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

25 LUG. 2001

=====

ADDI' **25 LUG 2001** NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA,
1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

SARACENI

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1095

Proposta di deliberazione consiliare concernente:
"L.R. 18.11.99, n. 33; disciplina relativa al settore commercio. Art. 32: comuni e
località a prevalente economia turistica e città d'arte".



OGGETTO: Proposta di deliberazione consigliare concernente: "L.R. 18/11/1999, n.33: disciplina relativa al settore commercio.Art.32: comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTO il decreto legislativo 31/3/1998, n.114, contenente la riforma della disciplina relativa al settore commercio, ed in particolare l'art.12 che demanda alle Regioni il compito di individuare, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, nonché i periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale previsto dall'art. 11, c.4, del decreto medesimo;

VISTA la legge regionale 18/11/1999, n.33, ed in particolare l'art.32, il quale dispone:

- al comma 1 che la Regione per le finalità predette, sentite le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, stabilisce i parametri per l'individuazione dei Comuni, delle frazioni, delle località, delle zone che possono usufruire delle suddette deroghe in quanto a prevalente economia turistica o aventi connotazione di città d'arte, tenuto anche conto dei comuni montani, insulari o di singole zone di comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive come specificate nella lettera c) del comma medesimo;
- al comma 2 l'inoltro alla Regione da parte dei Comuni di proposte, formulate sulla base dei menzionati parametri e previo espletamento delle procedure consultive previste, per l'individuazione dell'intero territorio o di parti di esso e dei relativi periodi dell'anno ai fini dell'applicazione del suddetto art. 12 del D. Lgs. n. 114/98;
- al comma 3 l'individuazione da parte della Regione di tali comuni o parti di essi e dei relativi periodi;

VISTO inoltre l'art. 55 di detta legge regionale il quale ha stabilito che, in attesa della approvazione dei citati parametri, le deroghe previste dall'art. 12 del D. Lgs. n. 114 del 1998 possono essere osservate nei Comuni nei confronti dei quali siano stati adottati provvedimenti regionali ai sensi del medesimo art. 12;

VISTA la legge regionale 15.5.1997 n.9, contenente nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio ed in particolare l'art. 11 che considera turisticamente rilevante l'intero territorio regionale;

VISTA la D.G.R. n. 3084 dell'8.6.1999, ratificata con D.C.R. n. 557 del 28.7.1999, che ha normato l'applicazione transitoria delle deroghe di cui trattasi prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 33 del 1999, individuando i Comuni interessati, tenuto conto delle proposte formulate dai Comuni e del parere a suo tempo espresso dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo pronunciatosi, alla luce della menzionata L.R. n. 9 del 1997, per una soluzione molto ampia dovendosi ricomprendere tutti i Comuni laziali, stante la diffusa presenza sul territorio di attrattive e prodotti turistici;

VISTA la allegata lettera n. 609 del 12.10.2000, rimasta inevasa, con la quale il Dipartimento SEAP ha chiesto all'Assessorato per le politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport di fornire ogni elemento utile per poter stabilire i parametri atti ad individuare i comuni ad economia prettamente turistica e le città d'arte;

1095 25 LUG. 2001

VISTE le allegate lettere protocollo n. 176/SP del 10.10.2000, n.310/SP del 9.1.2001 e n. 340/SP del 26.1.2001, e n.556/SP del 14.6.2001 con le quali sono state indette apposite riunioni a fini consultivi con le organizzazioni di cui al citato art. 32 della L.R. n. 33 del 1999 nonché i relativi fogli di presenza;

VISTE le allegate lettere del 27.3.2001 recepita al protocollo PSRC n. 730 del 2.4.2001, e n.556/SP del 14.6.2001 con la quale è stata ritrasmessa alle organizzazioni predette l'ipotesi dei parametri e dei periodi di cui trattasi rielaborata a seguito degli approfondimenti effettuati nel corso delle cennate riunioni;

VISTE le allegate note, n.263 CL/01 del 6.4.2001 e n.570CL/01 del 18.6.2001 della Confesercenti, fax del 6.4.2001 senza protocollo della CODACONS, fax protocollo n.4076 del 23.1.2001 e n.4158 del 10.4.2001 e n.4220 del 21.6.2001 della Confcommercio Lazio, fax protocollo n.3330 del 12.4.2001 della ADICONSUM, protocollo n.576/SP del 22.6.2001 della CONAD DEL TIRRENO, fax della FAID del 20.6.2001 protocollo n. 983/SP del 26.6.2001, con le quali sono stati espressi pareri e sono state formulate osservazioni e considerazioni;

CONSIDERATO che occorre dare piena attuazione a precisi adempimenti di legge per superare, anche sotto questo profilo, la fase transitoria di prima applicazione della riforma del commercio, nonché le eventuali incertezze giuridico-amministrative e comportamentali da essa derivanti e per consentire, attraverso la definizione di normative certe sotto i diversi aspetti contenutistici, spaziali, temporali e procedurali, il legittimo esercizio della facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e di derogare dall'obbligo della chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale posta in capo agli esercenti dal menzionato art. 12 del D. Lgs. n. 114 del 1998;

PRESO ATTO dei pareri espressi sia in senso favorevole che contrario, e del tenore delle osservazioni e considerazioni svolte nelle suddette note dalle organizzazioni di categoria interessate;

RITENUTO pertanto di poter procedere a dare adempimento alle disposizioni dell'art. 32 della L.R. n. 33 del 1999 sulla base delle ipotesi di cui alla lettera n.556/SP del 14.6.2001 sopracitata ritenendole idonee a realizzare lo spirito della riforma del commercio in aderenza alla realtà turistica, storico-culturale ed economico-sociale del Lazio, alle esigenze della collettività e della organizzazione aziendale;

RITENUTO, inoltre, di dover coinvolgere, come del resto previsto anche dal ripetuto art.12 del D.Lgs. n.114 del 1998, realizzativo delle disposizioni regionali e statali in materia le Amministrazioni comunali per la loro diretta conoscenza delle situazioni locali;

VISTO l'art. 17, c. 32, della legge 15.5.1997, n. 127;

DELIBERA

sulla scorta delle premesse che formano parte integrante della presente deliberazione, di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale la seguente proposta di deliberazione concernente: L.R. 18.11.1999, n.33: disciplina relativa al settore commercio. Art.32, comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 31/3/1998, n.114, contenente la riforma della disciplina relativa al settore commercio, ed in particolare l'art.12 che demanda alle Regioni il compito di individuare, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, i

Art.32 delibera.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, nonché i periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale previsto dall'art. 11, c.4, del decreto medesimo;

- VISTA la legge regionale 18/11/1999, n.33, ed in particolare l'art.32, il quale dispone:
- al comma 1 che la Regione per le finalità predette, sentite le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, stabilisce i parametri per l'individuazione dei Comuni, delle frazioni, delle località, delle zone che possono usufruire delle suddette deroghe in quanto a prevalente economia turistica o aventi connotazione di città d'arte, tenuto anche conto dei comuni montani, insulari o di singole zone di comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive come specificate nella lettera c) del comma medesimo;
 - al comma 2 l'inoltro alla Regione da parte dei Comuni di proposte, formulate sulla base dei menzionati parametri e previo espletamento delle procedure consultive previste, per l'individuazione dell'intero territorio o di parti di esso e dei relativi periodi dell'anno ai fini dell'applicazione del suddetto art. 12 del D. Lgs. n. 114/98;
 - al comma 3 l'individuazione da parte della Regione di tali comuni o parti di essi e dei relativi periodi;

VISTO inoltre l'art. 55 di detta legge regionale il quale ha stabilito che, in attesa della approvazione dei citati parametri, le deroghe previste dall'art. 12 del D. Lgs. n. 114 del 1998 possono essere osservate nei Comuni nei confronti dei quali siano stati adottati provvedimenti regionali ai sensi del medesimo art. 12;

VISTA la legge regionale 15.5.1997 n.9, contenente nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio ed in particolare l'art. 11 che considera turisticamente rilevante l'intero territorio regionale;

VISTA la D.G.R. n. 3084 dell'8.6.1999, ratificata con D.C.R. n. 557 del 28.7.1999, che ha normato l'applicazione transitoria delle deroghe di cui trattasi prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 33 del 1999, individuando i Comuni interessati, tenuto conto delle proposte formulate dai Comuni e del parere a suo tempo espresso dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo pronunciatosi, alla luce della menzionata L.R. n. 9 del 1997, per una soluzione molto ampia dovendosi ricomprendere tutti i Comuni laziali, stante la diffusa presenza sul territorio di attrattive e prodotti turistici;

VISTA la allegata lettera n. 609 del 12.10.2000, rimasta inevasa, con la quale il Dipartimento SEAP ha chiesto all'Assessorato per le politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport di fornire ogni elemento utile per poter stabilire i parametri atti ad individuare i comuni ad economia prettamente turistica e le città d'arte;

VISTE le allegate lettere protocollo n. 176/SP del 10.10.2000, n.310/SP del 9.1.2001 e n. 340/SP del 26.1.2001, e n.556/SP del 14.6.2001, con le quali sono state indette apposite riunioni a fini consultivi con le organizzazioni di cui al citato art. 32 della L.R. n. 33 del 1999 nonché i relativi fogli di presenza;

VISTA le allegate lettere del 27.3.2001 recepite al protocollo PSRC n. 730 del 2.4.2001, e n.950 protocollo PSRC. del 18.6.2001 con la quale è stata ritrasmessa alle organizzazioni predette l'ipotesi dei parametri e dei periodi di cui trattasi rielaborata a seguito degli approfondimenti effettuati nel corso delle cennate riunioni;

VISTE le allegate note, n.263CL/01 del 6.4.2001 e n. 570CL/01 del 18.6.2001 della Confesercenti, fax del 6.4.2001 senza protocollo della CODACONS, fax protocollo n.4076 del 23.1.2001 e n.4158 del 10.4.2001 e n.4200 del 21.6.2001 della Confcommercio Lazio, fax protocollo n.3330 del 12.4.2001 della ADICONSUM, protocollo n.576/SP del 27.6.2001 della CONAD DEL TIRRENO, fax della FAID del

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signatures]

1095

20.6.2001 protocollo n.983/SP del 26.6.2001, con le quali sono stati espressi pareri e sono state formulate osservazioni e considerazioni;

CONSIDERATO che occorre dare piena attuazione a precisi adempimenti di legge per superare, anche sotto questo profilo, la fase transitoria di prima applicazione della riforma del commercio, nonché le eventuali incertezze giuridico-amministrative e comportamentali da essa derivanti e per consentire, attraverso la definizione di normative certe sotto i diversi aspetti contenutistici, spaziali, temporali e procedurali, il legittimo esercizio della facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e di derogare dall'obbligo della chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale posta in capo agli esercenti dal menzionato art. 12 del D. Lgs: n. 114 del 1998;

PRESO ATTO dei pareri espressi sia in senso favorevole che contrario e del tenore delle osservazioni e considerazioni svolte nelle suddette note dalle organizzazioni di categoria interessate;

RITENUTO pertanto di poter procedere a dare adempimento alle disposizioni dell'art. 32 della L.R. n. 33 del 1999 sulla base delle ipotesi di cui alla lettera n.556/SP del 14.6.2001 sopracitata ritenendole idonee a realizzare lo spirito della riforma del commercio in aderenza alla realtà turistica, storico-culturale ed economico-sociale del Lazio, alle esigenze della collettività e della organizzazione aziendale;

RITENUTO, inoltre, di dover coinvolgere, come del resto previsto anche dal ripetuto art. 12 del D.Lgs. n.114 del 1998, realizzativo delle disposizioni regionali e statali in materia le Amministrazioni comunali anche per la loro diretta conoscenza delle situazioni locali;

VISTO l'art. 17, c. 32, della legge 15.5.1997, n. 127;

DELIBERA

Sulla scorta delle premesse che formano parte integrante della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1, lettere a), b), c), della legge regionale 18.11.1999, n. 33, concernente la disciplina relativa al settore commercio, sono stabiliti i seguenti parametri per l'individuazione dei comuni, delle frazioni e delle località e zone in cui si applicano le disposizioni dell'art. 12, c. 1, del decreto legislativo 31.3.1998, n. 114:

1A) Prevalente economia turistica: il parametro è soddisfatto qualora all'interno del territorio comunale o di parte di esso, siano autorizzate e attive strutture ricettive in misura congrua. Detta congruità viene calcolata prendendo come base il numero complessivo delle persone legittimamente ospitabili in tali strutture, che, in rapporto con il numero degli abitanti residenti nella parte di territorio considerata, deve essere non inferiore a 10 ogni 100 abitanti.

1B) Prevalente economia turistica: il parametro è soddisfatto qualora all'interno del territorio comunale o di parte di esso, il gettito I.C.I prodotto da strutture ricettive, esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercizi commerciali e artigianali, nonché quello delle seconde case a disposizione di cittadini non residenti nella parte di territorio considerata, sia almeno pari al 20% del gettito complessivo dell'I.C.I.

1C) Prevalente economia turistica: il parametro è soddisfatto qualora all'interno del territorio comunale o di parte di esso, il rapporto derivante dal numero degli occupanti nelle attività elencate nel precedente punto 1B) ed il numero complessivo degli occupanti nella parte di territorio considerata, non sia inferiore a 20 ogni 100.

1D) Prevalente economia turistica: il parametro è soddisfatto qualora nel territorio comunale esistano zone attrezzate, anche a pagamento, destinate alla fruizione della balneazione, in misura

Art.32 delibera.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

1095 25 LUG. 2001

almeno pari ad una lunghezza del 25% rispetto alla lunghezza della fascia costiera comunale, ovvero esistano porti turistici e/o commerciali così come definiti dalla vigente normativa.

2A) Città d'arte: il parametro è soddisfatto qualora all'interno del territorio comunale o di parte di esso, siano presenti monumenti o siti archeologici, definiti di rilevante interesse storico artistico dalla Sovrintendenza alle AA. e BB. AA., in numero superiore alle due unità, che siano aperti al pubblico anche nei giorni festivi, con orari prestabiliti e con accesso sorvegliato, ancorché non a pagamento.

2B) Città d'arte: il parametro è soddisfatto qualora all'interno del territorio comunale o di parte di esso, vi sia la presenza di almeno una struttura museale, aperta al pubblico anche nei giorni festivi, con orari prestabiliti e con accesso sorvegliato, ancorché non a pagamento.

2C) Città d'arte: il parametro è soddisfatto qualora all'interno del territorio comunale o di parte di esso, vi sia la presenza di almeno una struttura, non definibile come nei punti 2A) e 2B), all'interno della quale siano custoditi reperti, ovvero opere d'arte, di rilevante interesse storico artistico, così definiti dalla Sovrintendenza alle AA. e BB. AA., aperta al pubblico anche nei giorni festivi, con orari prestabiliti, ancorché non a pagamento.

2D) Città d'arte: il parametro è soddisfatto qualora all'interno della porzione di territorio considerata, edificata in misura non inferiore al 50%, insistano immobili risalenti ad oltre 400 anni, che occupino una superficie complessiva almeno pari al 35% della superficie complessiva della porzione di territorio presa a base.

3A) Comuni montani o zone montane di Comuni: il parametro è soddisfatto qualora almeno il 30% della superficie del territorio comunale, ovvero la parte identificabile come montana, sia collocata ad una altitudine pari o superiore a 400 metri slm, ed esista la condizione indicata nel punto sub 1B) ridotta del 50%.

3B) Presenze attrattive termali: il parametro è soddisfatto qualora nel territorio comunale esista un impianto termale regolarmente autorizzato ai sensi della Legge Regionale 90/80 e successive m.e i., ed esista la condizione indicata nel punto sub 1B) ridotta al 50%.

3C) Presenze attrattive naturalistico ambientali: il parametro è soddisfatto qualora nel territorio comunale esistano porzioni dello stesso, per una superficie superiore a 10 Ha, sottoposte a vincolo di inedificabilità e tutela ambientale, ed esista la condizione indicata nel punto sub 1B) ridotta del 50%.

3D) Presenze attrattive storico culturali: il parametro è soddisfatto qualora nel territorio comunale siano previste almeno due iniziative patrocinate e finanziate per almeno il 50% dall'Amministrazione Comunale.

3E) Presenze attrattive eno - gastronomiche: il parametro è soddisfatto qualora nel territorio comunale sia presente almeno una iniziativa, oggetto di contributo regionale, ai sensi della Legge Regionale 27.9.91 n.60.

3F) Presenza attrattive religiose: il parametro è soddisfatto qualora nel territorio comunale, si svolga almeno un evento a carattere religioso che contempli anche festeggiamenti pubblici e momenti di intrattenimento e svago, per una durata complessiva superiore a giorni 5.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



li e g
Cun

Ai fini del riconoscimento di territorio a prevalente economia turistica di cui all'art. 32, c. 1, lett.a) della citata legge regionale è richiesta la sussistenza obbligatoria di almeno una delle condizioni sub 1).

Il periodo massimo entro il quale possono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 114 del 1998 è quello compreso fra i mesi di febbraio ed ottobre di ogni anno.

Ai fini del riconoscimento di territorio con connotazione di città d'arte di cui al suddetto art. 32, c. 1, lett. b) è richiesta la sussistenza obbligatoria di almeno due delle condizioni sub 2), ad eccezione della condizione 2 D) che è da sola sufficiente a detti fini.

Il periodo massimo entro il quale possono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 114 del 1998 è quello compreso fra i mesi di febbraio ed ottobre di ogni anno. Nelle zone sub A) di cui al D.M. n. 1444 del 2. 4. 1968 che soddisfino il parametro del punto 2 D) il periodo di deroga massima è quello compreso fra i mesi di gennaio e novembre di ogni anno.

Ai fini del riconoscimento di territorio ricadente in una o più fattispecie di cui al medesimo art. 32, c. 1, lett. c), elencate nel punto 3) è richiesta la sussistenza obbligatoria della relativa condizione sub 3).

I periodi massimi entro i quali possono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 114 del 1998 sono i seguenti:

3A) i periodi massimi sono quelli compresi fra i mesi di gennaio e marzo e fra i mesi di giugno e settembre di ogni anno;

3B) il periodo massimo coincide con quello di attività delle terme in ogni anno;

3C) il periodo massimo è quello compreso fra i mesi di marzo e settembre di ogni anno;

3D) i periodi massimi di ogni anno sono quelli coincidenti con le iniziative patrocinate e finanziate per almeno il 50% dal Comune ;

3E) i periodi massimi di ogni anno sono quelli coincidenti con le iniziative;

3F) i periodi massimi di ogni anno sono quelli coincidenti con i festeggiamenti.

Qualora la verifica effettuata dal Comune sulla sussistenza dei parametri prescritti avvenga prendendo come riferimento solo una parte del territorio, è facoltà del Comune medesimo determinare se le disposizioni di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 114 del 1998 siano applicabili sull'intero territorio comunale ovvero esclusivamente sulla parte di esso considerata ai fini della verifica della sussistenza dei parametri. Detta facoltà comunale non è esercitabile nei casi in cui i parametri di riferimento siano quelli contenuti nei punti 2D) e 3A), per i quali l'applicabilità dell'art. 12 citato è comunque limitata alla parte del territorio considerata, e nei rimanenti punti da 3B) a 3F) per i quali il predetto art. 12 è applicabile sull'intero territorio comunale.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, i Comuni interessati, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo, dei lavoratori dipendenti, trasmettono al Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Lazio formale richiesta di inserimento dell'intero territorio o di parti di esso nel provvedimento di cui all'art. 32, c. 3, della L.R. n. 33/99, precisando a quale delle condizioni sub 1) prevalente economia turistica; o sub 2) connotazione di città d'arte; o sub 3) la richiesta stessa è riferita.

La richiesta deve essere corredata dalle attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite nel presente provvedimento in base ai parametri di riferimento e deve contenere, qualora non riguardi l'intero territorio comunale, l'esatta indicazione delle zone, località o frazioni interessate, anche elencando, ove necessario, le vie e/o le piazze utili a delimitarne l'area.

Deve inoltre essere indicato il periodo, o i periodi, non superiori a quello massimo consentito dal presente provvedimento, proposti dal Comune per l'applicazione delle disposizioni del ripetuto art. 12 del D. Lgs. n. 114 del 1998.

Sulla base delle richieste formulate dai Comuni la Giunta regionale, si sensi dell'art. 32, c. 3, della L.R. n. 33 del 1999, individua i comuni, le frazioni, le località e le zone, tenendo conto della sussistenza delle condizioni stabilite dalla presente deliberazione attestata dal Comune e fissa i periodi in cui si applicano le disposizioni del citato art. 12 del D. Lgs. n. 114 del 1998.

La Giunta regionale può procedere ad integrare il precedente provvedimento di individuazione dei comuni, frazioni, località, zone ove si applica l'art. 12 del D.Lgs. n.114 del 1998 di cui trattasi, con l'inserimento di altri comuni, frazioni, località o zone a seguito di successive richieste inoltrate dalle competenti Amministrazioni secondo le procedure previste, ferma restando la sussistenza obbligatoria delle condizioni stabilite dalla presente deliberazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 17, c. 32, della legge 15.5.1997, n. 127.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

